

La nascita di un'impresa

I SERVIZI CAMERALI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA

Sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise

CHI È L'IMPRENDITORE?

La prospettiva giuridica

Requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla particolare disciplina dell'imprenditore sono forniti dall'art. 2082 c.c.

“E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi” (art.2082 c.c.)

Requisiti fondamentali sono:

- **professionalità** → vale a dire attività non occasionale
- **il carattere economico**
- **organizzazione dell'attività stessa**
- **produzione o dello scambio di beni e servizi**

CHI È L'IMPRENDITORE?

- **La prospettiva economico-gestionale**
- **Imprenditore è colui che pensa a qualcosa di nuovo, riconosce un'opportunità commerciale e crea un'organizzazione per perseguirla.**

Differenza tra Azienda, Impresa E Ditta

Nel linguaggio corrente i termini “impresa”, “azienda” e “ditta” sono spesso usati come sinonimi. Nel linguaggio tecnico giuridico tali termini definiscono, invece, concetti assai diversi.

- L'impresa è l'attività svolta dall'imprenditore;
- l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività di impresa. L'azienda è dunque l'organizzazione della quale l'imprenditore si avvale per l'esercizio della sua attività d'impresa;
- La ditta è invece la denominazione commerciale dell'imprenditore (ad esempio: Bar Sport di Rossi Mario), cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, anche l'impresa deve avere una ditta.

Perchè diventare imprenditori?

Le motivazioni per diventare imprenditore possono essere legate a:

- attitudini personali/obiettivi di vita - “carattere”
- interessi materiali - “guadagnare di più”
- legare lavoro ed interessi/passioni/hobby – “mi piace”
- sfruttare economicamente capacità ed abilità specifiche –
- “solo io in Molise conosco come produrre la pampanella “
- volontà di essere il capo di se stessi, con autonomia e flessibilità – “lavorare alle dipendenze mi sta limitando e deprimendo....
- realizzare un sogno – “eppure un giorno lo farò”
- continuare una tradizione familiare – “voglio essere all’altezza di mio nonno e di mio padre e andare oltre....”

L'idea imprenditoriale

Alla base di ogni nuova impresa c'è un'idea di qualcosa che il mercato è disposto ad acquistare ad un prezzo capace di remunerare tutti i fattori produttivi e di garantire un profitto congruo all'imprenditore.

L' imprenditore parte dunque da una:

idea imprenditoriale o business idea

che definisce la natura dell'attività economico-produttiva intorno alla quale confluiranno le forze dell'imprenditore.

L'idea imprenditoriale

Sono tre gli elementi costitutivi della business idea :

prodotto offerto → Cosa si vuole vendere?

segmento di mercato → A chi lo si vuole vendere?

struttura organizzativa → Come lo si vuole produrre?

3 decisioni da assumere!

L'idea imprenditoriale

I fattori che rafforzano le probabilità di successo di una impresa attengono alla possibilità di offrire un prodotto in grado di incontrare segmenti di domanda poco occupati dalla concorrenza e/o di avviare un'attività che si trovi nella fase iniziali del loro ciclo di sviluppo.

In ogni caso l'analisi del mercato implica sempre la necessità di considerare:

- 1 - Stato ed evoluzione della domanda
- 2 - Stato ed evoluzione della concorrenza

L'idea imprenditoriale

Le attività economiche reali, a differenza di quelle virtuali, non possono funzionare solo “muovendo” informazioni sulla rete.

Devono “spostare” nello spazio fisico beni e persone, valutando tempi e costi di questa attività in relazione alla geografia del territorio.


Le imprese, quindi, devono analizzare il mercato in riferimento al territorio dal quale potranno trarre la loro clientela potenziale e nel quale dovranno confrontarsi con le altre imprese concorrenti.

La battaglia di oggi e del futuro per una business idea di successo non sarà tra fisico e virtuale, tra negozio e sito web, ma conterà su **entrambi** i versanti la capacità di innovare, di connettere l'offerta con una domanda molto segmentata, utilizzando in maniera originale le nuove tecnologie.

La matrice S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)


può essere uno strumento utile per
l'individuazione dei fattori critici
(interni ed esterni)

che influiranno sulla futura attività di impresa



**PUNTI DI FORZA
(STRENGTHS)**

**PUNTI DI DEBOLEZZA
(WEAKNESSES)**



**OPPORTUNITA'
(OPPORTUNITIES)**

**MINACCE
(THREATS)**

MATRICE S.W.O.T.

-IMPORTANTE ESPERIENZA NEL SETTORE DI RIFERIMENTO

- BREVETTI*
- FORTE KNOWHOW DEL PERSONALE*
- PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI*
- COLLABORAZIONE DEI FORNITORI*
- LOCATION*

-PRODOTTO E SERVIZIO POCO DIFFERENZIATO RISPETTO AI COMPETITOR

- SCARSA ESPERIENZA*
- LIMITI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA/RICETTIVA*
- CONCENTRAZIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI*

INDIVIDUAZIONE DI UN BISOGNO INSODDISFATTO DEI CONSUMATORI

- ENTRARE IN UN MERCATO CON FORTE POTENZIALE DI CRESCITA*
- INDIVIDUARE UN SEGMENTO DI MERCATO CON SCARSA CONCORRENZA*
- POSSIBILITA' DI INTERNAZIONALIZZAZIONE*

- ENTRATA DI UN NUOVO COMPETITOR SUL MERCATO*
- MERCATO PROSSIMO ALLA SATURAZIONE*
- IRRUZIONE DI UN PRODOTTO INNOVATIVO*
- GUERRA DEI PREZZI*
- NUOVE REGOLAMENTAZIONI*

Il problema delle risorse finanziarie

L'imprenditore assume il rischio di impresa e acquisisce gli eventuali profitti.

Quando nasce l'impresa ha problemi finanziari perché:

- ha un elevato fabbisogno finanziario legato all'effettuazione di investimenti in capitale fisso (macchinari, strumenti,..) che in capitale circolante (acquisto merci, materie prime,...)
- l'autofinanziamento è molto limitato (se non negativo) visto che i primi anni si lavora senza un elevato margine di profitto.

Business Plan e Sostenibilità Economica

Il business plan (piano aziendale) è uno strumento di pianificazione che traduce l'idea imprenditoriale in PROGETTO.

E' il passaggio necessario e fondamentale tra IDEA e AZIONE.

IDEA → PROGETTO → BUSINESS

Il business plan (progetto d'impresa) è quindi il documento di pianificazione a medio termine che esprime l'idea imprenditoriale sotto forma di progetto e ha come finalità ultima la valutazione oggettiva di FATTIBILITA'

Fattibilità' e Sostenibilità' dell'attività'

Il business plan è uno strumento che, in maniera organica e sistematica, esplicita tutti gli elementi che compongono un progetto imprenditoriale, al fine di:

- analizzarli
- pianificarli
- individuarne eventuali punti critici
- valutarne tutte le possibili ricadute sull'attività

L'imprenditore è così "costretto" dalla lettura della struttura stessa del documento a ragionare dettagliatamente sul proprio progetto di impresa.

Fattibilita' e Sostenibilita' dell'attivit 

L'analisi di fattibilit , nell'ambito di un progetto d'impresa, permette di stabilire se e come l'attivit  economica prevista possa:

- **sostenere i costi preventivati
(investimenti iniziali e costi di gestione)**
- **generare un profitto per l'imprenditore**

Business Plan strumento di comunicazione

strumento di comunicazione verso:

l'interno il b.p. può essere costante riferimento per l'imprenditore per la sostenibilità aziendale

l'esterno il b.p. può essere impiegato per:

- richiedere **finanziamenti**
- concorrere ad **agevolazioni pubbliche**
- presentarsi a potenziali investitori
- condividere un **piano di ristrutturazione**
- promuovere nuovi rapporti commerciali con clienti fornitori

Quale impresa creare?

Uno dei primi passi per chi desidera avviare un'attività economica di tipo imprenditoriale è decidere quale tipo di **forma legale** debba assumere la futura impresa. Dalla natura della forma scelta derivano infatti una serie di conseguenze di tipo giuridico, fiscale e organizzativo, che è bene conoscere nel dettaglio per adottare la soluzione più adeguata alle esigenze del o degli imprenditori e ai caratteri dell'impresa stessa.

Quale impresa creare?

Elementi di cui bisogna tenere conto per scegliere la forma giuridica di un'impresa sono:

- la **responsabilità giuridica e patrimoniale** (limitata al capitale sociale o estesa all'intero patrimonio personale dell'imprenditore);
- l'**indipendenza decisionale** dell'imprenditore (variabile tra le diverse tipologie di impresa, con i due grandi raggruppamenti della forma individuale e della forma collettiva);
- la **convenienza fiscale** (in relazione al tipo di tassazione del reddito d'impresa e alla scelta del regime contabile);
- il **capitale da investire** (il capitale minimo di cui si deve obbligatoriamente disporre per costituire alcune tipologie di impresa; le spese di costituzione);
- il **volume di affari** previsto;
- gli **obiettivi e i rischi** d'impresa.

La veste giuridica

Un aspetto importante e fondamentale - in fase di costituzione dell'Azienda - è rappresentato dagli aspetti legali e fiscali.

L'Impresa può essere strutturata giuridicamente in modi diversi.

Nella scelta, una struttura giuridica non adatta al tipo di attività che svolgiamo può compromettere il successo della nostra Impresa.

Cambiare veste giuridica è possibile ma è costoso e comporta problemi, anche fiscali.

Per questo è meglio essere previdenti e scegliere fin dall'inizio una forma giuridica adeguata non solo al presente, ma anche al futuro della nostra Azienda.

La forma più semplice è quella dell'Impresa individuale (che può configurarsi anche come «Impresa familiare»).

Per svolgere un'attività economica possiamo valutare anche un'Impresa collettiva, cioè una Società, di persone o di capitale.



La veste giuridica

Impresa individuale

L'**impresa individuale** corrisponde alla forma più semplice d'azienda, in relazione alla quale il soggetto giuridico – titolare dei diritti e delle obbligazioni che nascono dall'esercizio della stessa impresa - è la persona fisica che ha proceduto alla sua costituzione.

- In particolare, per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa, **l'imprenditore risponde non soltanto con il patrimonio che egli ha destinato all'esercizio di tale attività, ma con tutti i propri averi.**
- Si consideri, in proposito, a rinforzare quanto appena detto, che in caso di insolvenza, l'imprenditore viene dichiarato fallito, e **l'intero suo patrimonio** viene impiegato per il soddisfacimento dei creditori.
- In linea di principio, pertanto, nell'impresa individuale vi è **coincidenza tra soggetto giuridico e soggetto economico**, rappresentati, ripetiamo dalla medesima persona, titolare della stessa azienda.

Società di persone vs Società di capitali

La differenziazione delle imprese gestite in forma societaria con l'attributo "di persone" o "di capitali" fa leva sui tratti tipici, caratteristici di queste forme societarie.

Per le società di persone il fulcro sul quale si basa l'opportunità di dar luogo alla costituzione ed alla gestione di un'attività d'impresa è rappresentato dai **legami** di ordine etico, morale, di parentela, esistenti, appunto, tra le stesse persone.

Sono spesso società che nascono tra **persone della stessa famiglia** o tra persone che, pur non avendo intensi vincoli di parentela, sono accomunati da reciproci sentimenti di amicizia, di stima, sui quali si cimenta l'associazione al fine della data attività imprenditoriale.

Le **rilevanti responsabilità patrimoniali** legate alla partecipazione ad una società di persone possono essere assunte dai soci della stessa società solo e proprio in virtù di quei vincoli di amicizia, di stima, di parentela, che hanno spinto gli stessi alla costituzione della data società.

La dimensione dell'impresa e quindi dell'attività economica esercitata per mezzo della stessa società, dimensione che è relativamente piccola per le prime e più grande per le seconde.

Le società di persone sono forme societarie **adatte** in relazione, appunto, alle rilevanti responsabilità patrimoniali in capo ai soci, **alle piccole aziende**, mentre le società di capitali sono più adatte, in relazione alle loro varie tipologie, per medie, grandi e grandissime aziende.

Società di persone

Le fattispecie di "società di persone", previste dalla nostra disciplina giuridica, sono rappresentate dalla:

- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Società semplice S.s.

La società semplice è una società NON commerciale; può essere usata solo per svolgere attività agricole .

Si costituisce con un contratto (atto costitutivo) per il quale non è prevista alcuna forma obbligatoria: può costituirsi con atto scritto, verbalmente o per fatti concludenti, salvo forme richieste per la natura dei beni conferiti (per es. con conferimento di beni immobili è richiesta l'atto scritto).

Per le obbligazioni sociali rispondono solidalmente ed illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci (a condizione di averne reso edotti i terzi con mezzi idonei).

I creditori possono agire anche sul patrimonio dei singoli soci, senza la preventiva escussione del patrimonio sociale;

E' una veste giuridica poco diffusa nel nostro Paese.

Società in nome collettivo S.n.c.

Per costituire una Snc sono necessari un minimo di due soci, uno dei quali ricoprirà la carica di amministratore della società in nome collettivo, ruolo che non può essere esternalizzato.

Le società in nome collettivo, al contrario delle società semplici, possono avere ad oggetto sia l'esercizio di attività non commerciale che commerciale.

Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario. Nelle società semplici, per contro, è ammesso il patto di limitazione della responsabilità patrimoniale limitatamente ad uno o più soci (art. 2267).

Società in nome collettivo S.n.c.

La ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio, mentre l'indicazione del rapporto sociale è richiesta dalla legge in relazione all'esigenza che i terzi siano a conoscenza in concreto del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci.

Si tratta di una società di persone: questo significa che non è richiesto un capitale minimo per aprire una Snc ma, al tempo stesso, vuol dire anche che i soci rispondono illimitatamente pro quota anche con il proprio patrimonio personale (presente e futuro) per le eventuali obbligazioni assunte in nome e per conto della Snc.

Snc: profilo giuridico e fiscale

- Il patrimonio di una Snc si confonde dunque con quello dei soci, motivo per cui alla stessa non viene riconosciuta personalità giuridica. Sotto il profilo fiscale questo tipo di società è esente da Ires ma ogni socio, nei limiti della sua quota e dell'utile maturato, è soggetto al pagamento dell'Irpef "per trasparenza".
- LA SNC è invece soggetta ad Irap e all'iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio.
- La costituzione di una Snc richiede la redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio dell'atto costitutivo. Lo statuto sociale contenente le regole sul funzionamento della società ne costituisce una parte integrante.
- Per essere regolare la Snc deve essere iscritta al Registro delle Imprese: questa operazione permette a soggetti terzi di venire a conoscenza degli elementi essenziali del contratto sociale. In caso di mancata registrazione al registro delle imprese, nei rapporti tra i terzi e la Snc si applicheranno le regole valide per le società semplici (e meno favorevoli per i soci).

Quando conviene aprire una Snc

Soprattutto fino a qualche anno fa la Snc era la forma di società pensata per chi avesse capitali ridotti da investire; le cose sono cambiate con l'introduzione della Srl semplificata per capitali inferiori a 10 mila euro. Resta il fatto che si tratta di una società dai costi relativamente contenuti sia per la costituzione, ad esempio per quanto riguarda il costo del notaio per Snc, sia per la gestione (spese commercialista, tasse Snc etc).

Rispetto alle Srl, le Snc continuano ad avere maggiori possibilità di accesso al credito sia in banca che presso fornitori privati proprio in virtù del fatto che, in caso di debiti, i soci rispondono anche con il proprio patrimonio personale illimitatamente.

Società in accomandita semplice - S.a.s.

- A differenza degli altri modelli societari in cui o i soci sono tutti illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali (società di persone) o sono tutti limitatamente responsabili (società di capitali), **la società in accomandita semplice** prevede due diverse categorie di soci che hanno responsabilità, poteri e ruoli differenti. Questo può rappresentare un vantaggio in quanto all'interno della medesima compagine sociale è possibile differenziare il ruolo di ciascun socio.
- I **soci accomandatari** rispondono dei debiti contratti dalla società con tutto il loro patrimonio, anche personale. Sono infatti definiti soci illimitatamente responsabili. Ai soci accomandatari spetta il potere di **amministrare** la società. Tuttavia, tale potere non spetta automaticamente: è necessario che vi sia un'espressa nomina. È possibile, infatti, che all'interno della compagine sociale vi siano soci accomandatari amministratori e soci accomandatari non amministratori.
 - I **soci accomandanti** invece rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita in società. Quindi sono definiti soci limitatamente responsabili e non illimitatamente responsabili come i soci accomandatari. Non hanno diritto di amministrare e sussiste il divieto di immistione. Tale divieto consiste nel restare fuori dalle attività decisionali che spettano agli amministratori.

Società in accomandita semplice - S.a.s.

- I soci effettueranno dei **conferimenti** che possono essere dei versamenti di somme di denaro, degli immobili, dei beni mobili o anche delle prestazioni d'opera. La valutazione dei conferimenti viene effettuata dai soci.
- Sotto il profilo fiscale questo tipo di società è esente da Ires ma ogni socio, nei limiti della sua quota e dell'utile maturato, è soggetto al pagamento dell'Irpef "per trasparenza" è invece soggetta ad Irap.
- La società in accomandita semplice si costituisce presso un notaio per atto pubblico
- Nella ragione sociale deve essere inserito il nome del socio accomandatario come previsto ai sensi di legge dall'Articolo 2314, comma 1, c.c.

Per essere regolare la SAS deve essere iscritta al Registro delle Imprese: questa operazione permette a soggetti terzi di venire a conoscenza degli elementi essenziali del contratto sociale.

Perché costituire un s.a.s.

Capitale minimo non richiesto

Per le società in accomandita semplice sebbene vi sia una categoria di soci per la quale non è prevista una responsabilità illimitata, **non** sussiste alcuna norma che prevede una **cifra minima** da raggiungere per il capitale sociale.

I vantaggi dell'amministrazione

L'amministrazione, come sopra accennato, presenta dei vantaggi in quanto è affidata ai soli **soci accomandatari**. Ciò rappresenta sicuramente un elemento rilevante in quanto viene velocizzato il processo decisionale. Il fatto che vi siano meno soci da mettere d'accordo accelera in maniera esponenziale l'attività sociale.

Le società di capitali

Nel nostro ordinamento giuridico, sotto la denominazione di società di capitali, rientrano le seguenti fattispecie di società:

- società a responsabilità limitata, o S.r.l.;
- società per azioni, o S.p.A.;
- società in accomandita per azioni, o S.a.p.A.

Società Per Azioni S.P.A.

La società per azioni fa parte delle società di capitali può essere costituita da una o più persone (i soci costituenti) ed ha le seguenti caratteristiche:

- la società assume, al momento della costituzione, una sua personalità giuridica. La società diventa una persona distinta dai soci ed è responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. Questo significa che i soci non avranno ripercussioni sul loro patrimonio personale per il pagamento dei debiti della società;
- le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni, che possono essere trasferite liberamente. Le azioni sono tutte uguali tra loro e rappresentano parti omogenee e standardizzate del capitale sociale. Ogni socio avrà un numero di azioni corrispondente alla parte di capitale che ha sottoscritto;

Società Per Azioni S.P.A.

- l'organizzazione sociale è di tipo corporativo, infatti la s.p.a. deve avere necessariamente tre organi distinti: organo assembleare, organo amministrativo ed organo di controllo. In base all'attività sociale si dovrà scegliere quale modello organizzativo adottare, essendo previsti il modello tradizionale, quello dualistico ed il monistico.
- In base alla diffusione delle azioni si distingue poi tra s.p.a. chiuse ed s.p.a. aperte, a loro volta distinte in s.p.a. quotate nei mercati regolamentati, come le società quotate in Borsa, ed s.p.a. con azionariato diffuso tra il pubblico in maniera rilevante
- Per la sua costituzione è richiesto un **capitale minimo di 50.000** euro, di cui almeno il **25% del capitale sociale** (pari a 12.500 euro) deve essere versato **in banca** e di ciò si deve dar conto **nell'atto costitutivo**.

Società a responsabilità limitata S.R.L.

- La caratteristica che identifica maggiormente questa forma di società di capitali rispetto ad altre è che per le obbligazioni sociali risponde la stessa società con il suo patrimonio e non anche i soci con i loro beni personali (da qui appunto deriva il nome, “a **responsabilità limitata**”). A differenza, quindi, di quanto accade nelle società di persone eventuali **creditori non possono rifarsi sui beni personali dei soci**. E' questa, soprattutto in tempi di crisi economica, una garanzia che infonde maggiore sicurezza per chi vuole aprire un'attività senza correre troppi rischi imprenditoriali.
- la società assume, al momento della costituzione, una sua personalità giuridica. La società diventa una persona distinta dai soci ed è responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. Questo significa che i soci non avranno ripercussioni sul loro patrimonio personale per il pagamento dei debiti della società;

Società a responsabilità limitata S.R.L

- le partecipazioni sociali sono rappresentate da quote, che possono essere trasferite liberamente. Ogni socio avrà una quota di partecipazione al capitale corrispondente alla parte di capitale che ha sottoscritto;
- l'organizzazione sociale è di tipo corporativo, infatti la S.R.L. deve avere necessariamente tre organi distinti: organo assembleare, organo amministrativo e, in base ad alcuni requisiti, l'organo di controllo.
- Il capitale sociale minimo è di € 10.000,00. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. Si dovranno accantonare a riserva (prevista dall'articolo [2430](#) c.c), una quota di utili almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

Società a responsabilità limitata semplificata S.R.L.S

Oltre alla srl ordinaria, negli anni sono stati introdotti due tipi di srl particolari:

- - Semplificata (srls);
- La **srl semplificata è una società a basso capitale (2463 bis c.c.)**: il capitale minimo previsto in questo caso è di 1 euro (ecco perché è conosciuta anche come Srl ad un euro), mentre quello massimo non può superare i 9.999 euro.
- Il notaio per le Srls può fornire assistenza gratuita perché i suoi compiti sono limitati, non dovendo, ad esempio, accertare che il capitale dichiarato sia effettivamente nella disponibilità dei soci.
- Lo Statuto fa rimando alle clausole del modello standard tipizzato dal legislatore che sono inderogabili.
- La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
- Questo risparmio economico in fase di apertura però può avere un contro effetto a livello pratico.

La S.R.L. Unipersonale

La srl unipersonale è una società con socio unico. L'atto costitutivo deve in ogni caso essere redatto per atto pubblico, quindi tramite il notaio.

E attualmente una valida alternativa all'impresa individuale

Società in accomandita per azioni

S.A.P.A.

Alla stregua della società in accomandita semplice, nella accomandita per azioni (abbreviato **s.a.p.a.**) vi sono due categorie di soci: i **soci accomandanti** e i **soci accomandatari**.

È proprio questa suddivisione dei soci a caratterizzare questo tipo sociale e a renderlo, in ordine al sistema della responsabilità sociale, un sistema sociale c.d. misto.

- cui i **soci accomandatari** rispondono **solidalmente e illimitatamente** delle obbligazioni sociali e i soci accomandanti nei limiti della **quota di capitale sottoscritta**, appunto rappresentata da azioni.
- La differenza, quindi, sorge sulla responsabilità delle due tipologie di soci, una delle quali è la tipica responsabilità degli azionisti. Non vi è alcuna differenza in ordine alla quota di capitale sottoscritta, in quanto entrambi sono titolari di azioni dello stesso tipo.
- Gli accomandatari, essendo responsabili anche personalmente con il proprio patrimonio, sono anche chiamati a ricoprire il ruolo di amministratori della società. **La responsabilità degli amministratori** è sussidiaria, in quanto la società risponde in primo luogo con il proprio patrimonio e, solo qualora non sia sufficiente, si ricorre al patrimonio dei singoli soci.

Società in accomandita per azioni

S.A.P.A.

- Nella **società in accomandita per azioni** ricopre un ruolo particolare la denominazione sociale, in quanto si ritiene necessario che questo tipo sociale sia riconosciuto verso i terzi come tale. Per questo motivo, oltre alla denominazione “società in accomandita per azioni”, deve risultare anche il **nome di uno dei soci accomandatari**, ovvero uno di quelli che assume la responsabilità anche personale per le obbligazioni sociali.
- Si tratta di un tipo sociale non molto diffuso, ma non per questo di minore importanza. Il fatto di prevedere una categoria di soci come amministratori, e altri che invece non possono esserlo, rappresenta un modo per “chiudere” l’ingresso nella società a soggetti terzi, estranei magari a un gruppo familiare o sociale già consolidato.

Regimi contabili per l'impresa

Contabilità ordinaria

Contabilità semplificata

Regime dei «contribuenti forfetari»

Contabilità ordinaria

Può essere obbligatoria o opzionale.

La verifica dell'obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:

- la natura giuridica del contribuente,
- l'ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente.

Vige il principio di competenza per la determinazione del reddito.

Contabilità semplificata

Dall'anno 2017 il reddito può essere determinato con:

un criterio «misto» cassa – competenza:

- il reddito imponibile degli imprenditori in contabilità semplificata è determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nel periodo stesso, imputati secondo il principio di cassa;
- il principio di competenza economica resta applicabile ai fini della determinazione degli altri componenti di reddito (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, minusvalenze, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.).
- un criterio opzionale basato sulle registrazioni effettuate ai fini IVA, previa opzione vincolante per almeno 3 anni, la quale va comunicata nella prima dichiarazione IVA da presentare dopo la scelta operata.

Regime dei contribuenti forfetari

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

- SEMPLIFICAZIONI IVA – Esonerati ai fini IVA
- SEMPLIFICAZIONI CONTABILI – Non hanno obbligo di tenuta della contabilità
- SEMPLIFICAZIONI FISCALI – il reddito si determina in via forfetaria

Dal progetto all'Impresa in poche mosse

Gli adempimenti necessari per avviare l'attività (es. impresa individuale):

- Individuazione del codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 comuni all'Agenzia delle Entrate, alle Camere di Commercio e agli altri enti che classificano le imprese;
- all'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione del numero di Partita Iva;
- attivazione della casella PEC aziendale - posta elettronica certificata - presso i Gestori accreditati;
- al SUAP territorialmente competente (Sportello Unico per le Attività Produttive) attraverso il portale telematico nazionale "impresainungiorno.gov.it";
- al Registro Imprese della Camera di Commercio territoriale la denuncia di inizio attività, quale Impresa commerciale/servizi o artigiana;
- all'INPS per assolvere gli adempimenti previdenziali;
- all'INAIL ai fini assicurativi (assoggettati gli Imprenditori di attività artigianali).

Grazie per l'attenzione!